Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° ottobre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1971.

Nomina del commissario del Governo per la regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 199, concernente la nomina del prefetto della provincia di Ancona dott. Achille Cappuccio a commissario del Governo per la regione « Marche »;

Ritenuto che — a seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio del dott. Cappuccio — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Carlo Capasso, prefetto della provincia di Ancona, è nominato commissario del Governo per la regione « Marche » a decorrere dal 10 settembre 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Antagnod, addì 21 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1971
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 119

(8678)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1971.

Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori per la tenuta del pubblico registro cinematografico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 giugno 1967, n. 535, relativa all'adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per la tenuta del pubblico registro cinematografico;

Vista l'istanza in data 22 aprile 1971, prot. n. 1722, con la quale la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) ha chiesto l'adeguamento dei diritti fissi per gli adempimenti concernenti il pubblico registro cinematografico istituito con regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061;

Visti gli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visti i bollettini mensili dell'Istituto centrale di statistica n. 9 settembre 1967 e n. 5 maggio 1971, nonchè la nota n. 14330 del 17 maggio 1971 del predetto istituto;

Ritenuta la necessità di provvedere, con effetto dal 1° ottobre 1971, all'adeguamento dei diritti fissi relativi alla tenuta del pubblico registro cinematografico, a norma della citata legge 27 giugno 1967, n. 535;

Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore convocato, in adunanza generale, in data 21 maggio 1971;

Decreta:

Con effetto dal 1° ottobre 1971 i diritti fissi spettanti alla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) sono variati come segue:

Iscrizioni di lungometraggi da L. 30.000 a L. 33.000
Iscrizioni di cortometraggi da L. 20.000 a L. 22.000
Trascrizioni di atti da L. 3.500 a L. 3.850
Estratti del P.R.C. da L. 2.000 a L. 2.200

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1971

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1971
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 132

(8920)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1971.

Sostituzione di membri di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968, 14 febbraio 1968, 5 marzo 1968, 30 maggio 1968, con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti i decreti ministeriali 31 agosto 1968, 9 dicembre 1968, 30 maggio 1969 e 23 giugno 1970 con i quali si è provveduto alla sostituzione di un membro nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie rispettivamente di Sassari, Macerata, Alessandria e Cagliari;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità delle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti cessati dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, i signori:

Comitato provinciale di Alessandria:

Quaglini Pierino in sostituzione di Benedicti Vitale, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione.

Comitato provinciale di Aosta:

Galassi Andrea in sostituzione di Bianchi Gino, deceduto, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Cagliari:

Fratocchi rag. Mario in sostituzione di Pierro Antonio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Como:

Di Rosa Giuseppe in sostituzione di Cerofolini Ilario, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Firenze:

Michelagnoli Antonio in sostituzione di Gaggioli Aldo, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio.

Brunori dott. Carlo in sostituzione di Parenti Alberto, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Grosseto:

Raspollini Ivo in sostituzione di Chelini Umberto, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore. dell'agricoltura.

Gronchi Renato in sostituzione di Bracalari Nello, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Francini Germano in sostituzione di Menghetti Lucio, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Tamburelli Vera in sostituzione di Betti Duilio, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Carrà Leonildo in sostituzione di Positano Ferdinando, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Pala Michele, in sostituzione di Vaiani Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Macerata:

Cabascia Ivo in sostituzione di Paoli Silvano, deceduto, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura.

Aldrighetti Antonio in sostituzione di Bontempi Egisto, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Parma:

De Sensi Giulio in sostituzione di Molinari Carlo, dimissionario, in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici.

Comitato provinciale di Pavia:

Negri Clementino in sostituzione di Busi Carlo, deceduto, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria.

Lombardo Filippo in sostituzione di Sforza Francesco Saverio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Comitato provinciale di Sassari:

Manni Giacomo in sostituzione di Giagheddu Stefano, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Terni:

Alcini Arduino in sostituzione di Romani Domenico, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8529)

DECRETO PREFETTIZIO 13 settembre 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 3590/15-5/1 - Div. Gab., in data 21 ottobre 1968, relativo alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971, e successive modificazioni;

Vista la lettera n. 8/E del 30 agosto scorso, con la quale il direttore della sede provinciale di Campobasso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale designa il dott. Domenico Gonnella, in sostituzione del dottor Roberto Castaldi, trasferito ad altra sede, quale rappresentante dell'I.N.P.S. in seno al consiglio provinciale di sanità di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Domenico Gonnella è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Roberto Castaldi.

Campobasso, addì 13 settembre 1971

Il prefetto: MONARCA

(8597)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 14 settembre 1971, n. 3707, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano per la zona compresa fra il viale Beatrice d'Este, via Bocconi, viale Bligny ed il piazzale di Porta Ludovica.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8533)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Lucca

Con decreto ministeriale 11 settembre 1971 è stata predisposto nella provincia di Lucca il divieto di esercizio venatorio per tutta l'annata venatoria 1971-72 alle specie del fringuello e del passero dopo il 1° febbraio 1972 e salvo che nelle zone palustri, a trampolieri e palmipedi anche da appostamento fisso quando il terreno è coperto di neve in tutto o in parte.

(8539)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 228, è stato dichiarato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Mirko Cavalli avverso il deliberato della commissione provinciale ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Treviso, in materia di esclusione dalla graduatoria per il conferimento di incarichi di materie giuridiche ed economiche.

(8535)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 263, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Carlo Mario D'Acunti avverso una decisione del provveditorato agli studi di Salerno.

(8536)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 229, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Attilio Incalcaterra avverso il presunto silenzio-rifiuto dell'amministrazione in ordine ad un ricorso gerarchico precedentemente inoltrato in materia di esercitazioni pratiche da svolgere collettivamente ovvero per squadre.

(8537)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 49 Pubblica istruzione, foglio n. 230, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Cricca Floriana avverso la decisione in data 17 luglio 1967 della commissione dei ricorsi istituita presso il provveditorato agli studi di Massa Carrara ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di graduatoria per l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche.

(8538)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 settembre 1971, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1971.

(8531)

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentasette società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 settembre 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) agricola ortofrutticola aclista « S. Leone Magno », con sede in Castellana Grotte (Bari), costituita per rogito De Gioia in data 23 maggio 1964, rep. 28365;

2) ed. « S.I.L.P. - Brindisi 1 », con sede in Brindisi, costituita per rogito Loiacono in data 5 novembre 1963, rep. 51476;

3) ed. « S.I.L.P. - Brindisi 2 », con sede in Brindisi, costituita per rogito Loiacono in data 28 ottobre 1963, rep. 51173;

4) ed. « Cisl I Cisternino », con sede in Cisternino (Brindisi), costituita per rogito Travaglini in data 27 giugno 1964, rep. 50020;

5) agr. « Copertcrra », con sede in Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi), costituita per rogito Carugno in data 11 maggio 1959, rep. 3402;

6) agr. Cantina sociale di Mesagne, con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 16 settembre 1965, rep. 11323;

7) agr. Unione produttori ortofrutticoli di Capitanata, con sede in Foggia, costituita per rogito Trombetta in data 5 settembre 1967, rep. 13158;

8) ed. « S. Giuseppe », con sede in Bovino (Foggia), costituita per rogito Bassalli in data 28 marzo 1963, rep. 5501;

9) agr. Cooperativa produttori agricoli, con sede in Lesina (Foggia), costituita per rogito Paolicelli in data 8 ottobre 1967, rep. 14308;

10) agr. Cooperativa produttori colture irrigue ed industriali - Lucera, con sede in Lucera (Foggia), costituita per rogito Grasso in data 23 novembre 1957, rep. 2591;

11) ed. Cooperativa braccianti di San Severo, con sede in S. Severo (Foggia), costituita per rogito Marano Delfino in data 3 novembre 1961, rep. 19960;

12) agr. Cooperativa produttori agricoli, con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito Fiore in data 26 marzo 1957, rep. 26963;

13) ed. « Ing. Enrico Mattei », con sede in Vieste (Foggia), costituita per rogito Trombetta in data 3 luglio 1963, rep. 1830;

14) ed. « Primula », con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 25 aprile 1961, rep. 35093;

15) ed. « Vita in casa », con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 31 marzo 1960, rep. 15008;

16) ed. « Lory », con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 5 gennaio 1965, rep. 42146;

17) ed. La Patriottica - Case economiche fra impiegati e pensionati dello Stato, delle ferrovie sud-est, enti locali, professionisti e artigiani, con sede in Lecce, costituita per rogito Bernardini in data 15 novembre 1955, rep. 66407;

18) ed. « Santa Barbara », con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 6 febbraio 1963, rep. 46887;

19) ed. « Mimosa », con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 25 novembre 1962, rep. 45784;

20) di trasporto « San Nicola », con sede in Aradeo (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 20 luglio 1954, rep. 56035;

21) di produzione e lavoro fra Cavamonti di Arnesano Trieste, con sede in Arnesano (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 19 marzo 1953, rep. 2056;

22) società cooperativa ed. « Aersana », con sede in Arnesano (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 20 dicembre 1963, rep. 51476;

23) di trasporto « La Rapida », con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 27 gennaio 1958, rep. 19612;

24) di trasporto Ippotrasportatori S. Vito di Carmiano, con sede in Carmiano (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 29 marzo 1953, rep. 2032;

25) di produzione e lavoro « Oronzo Quarta », con sede in Copertino (Lecce), costituita per rogito Nielli in data 22 novembre 1950, rep. 17251/10261;

26) di produzione e lavoro « Italia », con sede in Martano (Lecce), costituita per rogito Buonerba in data 10 novembre 1952, rep. 2738;

27) di produzione e lavoro « Giuseppe Garibaldi », con sede in Martano (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 12 novembre 1948, rep. 25284;

28) di produzione e lavoro « Lavoratori della terra » e consumo, con sede in Martano (Lecce), costituita per rogito Sicuro in data 4 aprile 1945, rep. 4405;

29) di trasporto Ippotrasportatori S. Rocco, con sede in Melpignano (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 5 marzo 1954, rep. 3620;

30) di trasporto fra trainanti di Monteroni, con sede in Monteroni (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 22 aprile 1953, rep. 2181;

31) di produzione e lavoro « A.C.L.I. - Sarte e ricamatrici di Nardò », con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 15 febbraio 1963, rep. 46990;

32) mista venditori ambulanti di alimentari ed affini « Vittoria », con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 1° marzo 1958, rep. 19970;

33) di produzione e lavoro lavoratori edili « Ruggero Pazienza Nardò », con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Buonerba in data 25 aprile 1952, rep. 2099;

34) di produzione e lavoro « Sigismondo Manieri », con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Salomi in data 19 marzo 1949, rep. 4899;

35) di produzione e lavoro « Unione e lavoro », con sede in San Pietro in Lama (Lecce), costituita per rogito Amorosi in data 25 maggio 1954, rep. 19231;

36) di produzione e lavoro « Marino Bianco », con sede in Trepuzzi (Lecce), costituita per rogito Amato in data 3 febbraio 1956, rep. 3370;

37) di produzione e lavoro « Rampino Candido », con sede in Trepuzzi (Lecce), costituita per rogito Bernardini in data 20 febbraio 1947, rep. 20209.

(8488)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 28 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,40	612,40	612,88	612,40	612,30	612,30	612,55	612,40	612,40	612,30
Dollaro canadese	606,35	606,35	607,10	606,35	606 —	607,12	606,40	606,35	606,35	606,30
Franco svizzero	154,46	154,46	154,42	154,46	154,30	154,30	154,30	154,46	154,46	154,40
Corona danese	84,005	84,005	84,10	84,005	84 —	84,10	84,02	84,005	84 —	84,05
Corona norvegese	89,09	89,09	89,15	89,09	89 —	89,28	89,08	89,09	89,09	89,09
Corona svedese	121,38	121,38	121,48	121,38	120,90	121,40	121,42	121,38	121,38	121,35
Fiorino olandese	182,14	182,14	182,35	182,14	181,50	181,80	182,10	182,14	182,14	182,10
Franco belga	13 —	13 —	13,01	13 —	12,98	12,98	13,005	13 —	13 —	13 —
Franco francese	110,80	110,80	110,88	110,80	110,80	110,76	110,80	110,80	110,80	110,78
Lira sterlina	1518,95	1518,95	1519,80	1518,95	1518 —	1519,40	1519,35	1518,95	1518,95	1519,90
Marco germanico	184,81	184,81	184,98	184,81	184,50	184,75	184,77	184,81	184,81	184,80
Scellino austriaco	25,37	25,37	25,35	25,37	25,40	25,30	25,35	25,37	25,37	25,35
Escudo portoghese	22,50	22,50	22,48	22,50	22,50	22,48	22,48	22,50	22,50	22,45
Peseta spagnola	8,853	8,853	8,86	8,853	8,80	8,85	8,857	8,853	8,85	8,86

Media dei titoli del 28 settembre 1971

Rendita 5 % 1935	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
» 5 % (Ricostruzione)	92,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,20
» 5 % (Città di Trieste)	92,225
» 5 % (Beni esteri)	91,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,85
» 5,50 % » » 1968-83	89,875
» 5,50 % » » 1969-84	94,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1971

Dollaro USA	612,475
Dollaro canadese	606,375
Franco svizzero	154,38
Corona danese	84,012
Corona norvegese	89,085
Corona svedese	121,40
Fiorino olandese	182,12
Franco belga	13,002
Franco francese	110,80
Lira sterlina	1519,15
Marco germanico	184,79
Scellino austriaco	25,36
Escudo portoghese	22,49
Peseta spagnola	8,855

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 29 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,30	612,30	612,05	612,30	612 —	612,45	612,25	612,30	612,30	612,30
Dollaro canadese	605,75	605,75	606 —	605,75	605,40	606,40	605,70	605,75	605,75	605,70
Franco svizzero	154,76	154,76	154,75	154,76	154,30	154,38	154,72	154,76	154,76	154,75
Corona danese	84,04	84,04	84,05	84,04	84 —	84,02	84,02	84,04	84,04	84,05
Corona norvegese	89,145	89,145	89,15	89,145	89 —	89,10	89,14	89,145	89,14	89,14
Corona svedese	121,62	121,62	121,60	121,62	121,10	121,40	121,61	121,62	121,62	121,60
Fiorino olandese	182,37	182,37	182,40	182,37	181,70	182,10	182,28	182,37	182,37	182,35
Franco belga	13,024	13,0240	13,02	13,0240	12,98	13,02	13,02	13,0240	13,02	13 —
Franco francese	110,83	110,83	110,82	110,83	110,70	110,78	110,78	110,83	110,83	110,80
Lira sterlina	1519,40	1519,40	1519 —	1519,40	1515,1750	1519,15	1519,15	1519,40	1519,40	1519,40
Marco germanico	185 —	185 —	185,10	185 —	184,70	184,78	184,93	185 —	185 —	184,80
Scellino austriaco	25,37	25,37	25,35	25,37	25,40	25,35	25,3555	25,37	25,37	25,35
Escudo portoghese	22,50	22,50	22,48	22,50	22,50	22,48	22,40	22,50	22,50	22,45
Peseta spagnola	8,853	8,853	8,86	8,8530	8,80	8,85	8,857	8,8530	8,85	8,86

Media dei titoli del 29 settembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,025
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
» 5 % (Ricostruzione)	92,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,25
» 5 % (Città di Trieste)	92,275
» 5 % (Beni esteri)	91,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,825
» 5,50 % » » 1968-83	89,875
» 5,50 % » » 1969-84	94,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,90
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1971

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	612,275	Franco belga	13,022
Dollaro canadese	605,725	Franco francese	110,805
Franco svizzero	154,74	Lira sterlina	1519,275
Corona danese	84,03	Marco germanico	184,965
Corona norvegese	89,142	Scellino austriaco	25,363
Corona svedese	121,615	Escudo portoghese	22,49
Fiorino olandese	182,325	Peseta spagnola	8,855

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Pian della Mussa Fonte Sauzè »

Con decreto n. 1173 del 15 settembre 1971 il sig. Castagnesi Ros Giovanni, domiciliato in Balme, frazione Cornetti (Torino), è autorizzato, subordinatamente al completamento dei lavori dello stabilimento di imbottigliamento, a mettere in vendita per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale addizionata di gas acido carbonico, denominata « Pian della Mussa Fonte Sauzè » che sgorga dalla sorgente omonima nel territorio del comune di Balme.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 950 cc., 450 cc., 250 cc. che saranno contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni di cm. 17 x cm. 9,5 suddivise in tre riquadri. Nel riquadro di sinistra su fondo rosso in caratteri neri sono riportate le analisi chimica e chimico-fisica eseguite nell'istituto chimico dell'Università di Torino in data 3 novembre 1967 a firma del direttore prof. M. Milone, nonchè il risultato dell'analisi batteriologica eseguita nell'istituto di igiene dell'Università di Torino in data 15 novembre 1967 a firma del direttore professore G. Cambosu.

Nel riquadro centrale figura un paesaggio montano a colori con le seguenti scritte: Acqua Oligominerale - Addizionata con CO_2 - Pian della Mussa - Fonte Sauzè Balme (Torino) - nel margine inferiore gli estremi del presente decreto di autorizzazione. Nel rettangolo di destra, su fondo rosso a caratteri neri è riportato il giudizio clinico sull'azione diuretica posseduta dall'acqua, espresso dal prof. Beretta Anguissola, direttore dell'istituto di patologia medica Università di Torino. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale che sgorga dalla sorgente viene raccolta in una vasca di acciaio inossidabile e da questa, a mezzo di una condotta lunga circa 300 metri pure in acciaio inossidabile, protetta ed interrata, viene addotta allo stabilimento di imbottigliamento, che dovrà essere completato entro due anni dalla data del presente decreto.

Le varie fasi di imbottigliamento saranno completamente automatiche e la chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(8604)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 136/66 (settore grassi), validi per il periodo dal 10 novembre 1966 al 30 giugno 1968

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 10 *novembre* 1966 *al* 15 *novembre* 1966

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	2.094 (*a*)	2.050 (*a*)	2.531 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	2.031 (*a*)	2.050 (*a*)	2.531 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	14.771	11.143	14.771
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	20.893	15.384	20.893
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	11.505	9.318	11.505
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	5.753 (*b*)	4.659 (*b*)	5.753 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	9.204 (*b*)	7.454 (*b*)	9.204 (*b*)
	13 21	- - non nominati	9.204 (*c*)	7.454 (*c*)	9.204 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
		Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 *novembre* 1966 *al* 30 *novembre* 1966			
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.986 (*a*)	2.050 (*a*)	2.423 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.923 (*a*)	2.050 (*a*)	2.423 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	14.226	11.143	14.226
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	20.161	15.384	20.161
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	11.014	9.318	11.014
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	5.508 (*b*)	4.659 (*b*)	5.508 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	8.811 (*b*)	7.454 (*b*)	8.811 (*b*)
	13 21	- - non nominati	8.811 (*c*)	7.454 (*c*)	8.811 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° dicembre 1966 al 6 dicembre 1966

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:		
				Grecia:	
della Tariffa	della Statistica		Paesi terzi	Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	2.285 (*a*)	1.966 (*a*)	2.722 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	2.222 (*a*)	1.966 (*a*)	2.722 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	15.736	10.721	15.736
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	22.189	14.817	22.189
	143. ex 056 158 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	12.375	8.937	12.375
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	6.187 (*b*)	4.469 (*b*)	6.187 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	9.900 (*b*)	7.150 (*b*)	9.900 (*b*)
	13 21	- - non nominati	9.900 (*c*)	7.150 (*c*)	9.900 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 7 dicembre 1966 al 15 dicembre 1966

della Tariffa	della Statistica	Denominazione delle merci	Paesi terzi	Grecia: prodotti totalmente ottenuti	Grecia: prodotti non totalmente ottenuti
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.955 (*a*)	1.966 (*a*)	2.393 (*a*
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.893 (*a*)	1.966 (*a*)	2.393 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	14.072	10.721	14.072
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	19.954	14.817	19.954
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168	- che non ha subito un processo di raffinazione	10.876	8.938	10.876
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	5.438 (*b*)	4.469 (*b*)	5.438 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	8.701 (*b*)	7.150 (*b*)	8.701 (*b*)
	13 21	- - non nominati	8.701 (*c*)	7.150 (*c*)	8.701 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 dicembre 1966 al 31 dicembre 1966

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.735 (*a*)	716 (*a*)	2.173 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.673 (*a*)	716 (*a*)	2.173 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	12.961	4.412	12.961
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	18.464	6.348	18.464
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	9.875	3.254	9.875
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	4.938 (*b*)	1.627 (*b*)	4.938 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	7.900 (*b*)	2.603 (*b*)	7.900 (*b*)
	13 21	- - non nominati	7.900 (*c*)	2.603 (*c*)	7.900 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° gennaio 1967 al 15 gennaio 1967

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.735 (*a*)	804 (*a*)	2.173 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.673 (*a*)	804 (*a*)	2.173 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	12.961	4.856	12.961
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	18.464	6.944	18.464
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	9.875	3.654	9.875
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	4.938 (*b*)	1.827 (*b*)	4.938 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	7.900 (*b*)	2.923 (*b*)	7.900 (*b*)
	13 21	- - non nominati	7.900 (*c*)	2.923 (*c*)	7.900 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 gennaio 1967 al 31 gennaio 1967

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.342 (*a*)	601 (*a*)	1.779 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.279 (*a*)	601 (*a*)	1.779 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	10.977	3.831	10.977
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	15.801	5.569	15.801
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	8.088	2.731	8.088
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- *paste di saponificazione*	4.044 (*b*)	1.366 (*b*)	4.044 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	6.470 (*b*)	2.184 (*b*)	6.470 (*b*)
	13 21	- - *non nominati*	6.470 (*c*)	2.184 (*c*)	6.470 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° febbraio 1967 al 2 febbraio 1967

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.564 (*a*)	zero(*a*)	2.001 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.501 (*a*)	zero (*a*)	2.001 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	12.098	zero	12.098
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	17.304	zero	17.304
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	9.097	zero	9.097
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	4.549 (*b*)	zero (*b*)	4.549 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	7.278 (*b*)	zero (*b*)	7.278 (*b*)
	13 21	- - non nominati	7.278 (*c*)	zero (*c*)	7.278 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 3 febbraio 1967 al 28 febbraio 1967

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:		
				Grecia:	
della Tariffa	della Statistica		Paesi terzi	Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.564 (*a*)	zero (*a*)	2.001 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.501 (*a*)	zero (*a*)	2.001 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	12.098	800	12.098
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	17.304	1.500	17.304
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	9.097	zero	9.097
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	4.549 (*b*)	zero (*b*)	4.549 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	7.278 (*b*)	zero (*b*)	7.278 (*b*)
	13 21	- - non nominati	7.278 (*c*)	zero (*c*)	7.278 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° marzo 1967 al 15 marzo 1967

della Tariffa	della Statistica	Denominazione delle merci	Paesi terzi	Grecia: prodotti totalmente ottenuti	Grecia: prodotti non totalmente ottenuti
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.224 (*a*)	zero (*a*)	1.661 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.161 (*a*)	zero (*a*)	1.661 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	10.381	800	10.381
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	14.999	1.500	14.999
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	7.550	zero	7.550
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	3.775 (*b*)	zero (*b*)	3.775 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	6.040 (*b*)	zero (*b*)	6.040 (*b*)
	13 21	- - non nominati	6.040 (*c*)	zero (*c*)	6.040 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 marzo 1967 al 15 maggio 1967

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.081 (*a*)	zero (*a*)	1.518 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.018 (*a*)	zero (*a*)	1.518 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	9.658	800	9.658
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	14.030	1.500	14.030
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	6.899	zero	6.899
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	3.450 (*b*)	zero (*b*)	3.450 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	5.519 (*b*)	zero (*b*)	5.519 (*b*)
	13 21	- - non nominati	5.519 (*c*)	zero (*c*)	5.519 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 maggio 1967 al 31 maggio 1967

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	942 (*a*)	528 (*a*)	1.379 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	879 (*a*)	528 (*a*)	1.379 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	8.958	3.811	8.958
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	13.091	5.542	13.091
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	6.269	2.400	6.269
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	3.134 (*b*)	1.200 (*b*)	3.134 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	5.015 (*b*)	1.920 (*b*)	5.015 (*b*)
	13 21	- - non nominati	5.015 (*c*)	1.920 (*c*)	5.015 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° giugno 1967 al 15 giugno 1967

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:		
				Grecia:	
della Tariffa	della Statistica		Paesi terzi	Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.457 (*a*)	729 (*a*)	1.894 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.394 (*a*)	729 (*a*)	1.894 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	11.559	4.825	11.559
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	16.581	6.903	16.581
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	8.611	3.314	8.611
ex 15-17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	4.306 (*b*)	1.657 (*b*)	4.306 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	6.889 (*b*)	2.651 (*b*)	6.889 (*b*)
	13 21	- - non nominati	6.889 (*c*)	2.651 (*c*)	6.889 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 giugno 1967 al 31 luglio 1967

della Tariffa	della Statistica	Denominazione delle merci	Paesi terzi	Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	946 (*a*)	zero (*a*)	1.384 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	884 (*a*)	zero (*a*)	1.384 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	8.982	800	8.982
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	13.122	1.500	13.122
	143. ex 056 158 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	6.290	zero	6.290
ex 15-17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	3.145 (*b*)	zero (*b*)	3.145 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	5.032 (*b*)	zero (*b*)	5.032 (*b*)
	13 21	- - non nominati	5.032 (*c*)	zero (*c*)	5.032 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° agosto 1967 al 15 agosto 1967

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	849 (a)	zero (a)	1.287 (a)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	787 (a)	zero (a)	1.287 (a)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	8.494	800	8.494
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	12.466	1.500	12.466
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	5.850	zero	5.850
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	2.925 (b)	zero (b)	2.925 (b)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	4.680 (b)	zero (b)	4.680 (b)
	13 21	- - non nominati	4.680 (c)	zero (c)	4.680 (c)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (d)	zero (d)	zero (d)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 agosto 1967 al 31 agosto 1967

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	849 (a)	zero (a)	1.287 (a)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	787 (a)	zero (a)	1.287 (a)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	8.494	1.486	8.494
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	12.466	2.420	12.466
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	5.850	zero	5.850
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	2.925 (b)	zero (b)	2.925 (b)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	4.680 (b)	zero (b)	4.680 (b)
	13 21	- - non nominati	4.680 (c)	zero (c)	4.680 (c)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (d)	zero (d)	zero (d)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° settembre 1967 al 22 settembre 1967

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:		
				Grecia:	
della Tariffa	della Statistica		Paesi terzi	Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.016 (*a*)	zero (*a*)	1.454 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	954 (*a*)	zero (*a*)	1.454 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	9.336	1.159	9.336
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	13.597	1.981	13.597
	143. ex 056 158 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	6.609	zero	6.609
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	3.304 (*b*)	zero (*b*)	3.304 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	5.287 (*b*)	zero (*b*)	5.287 (*b*)
	13 21	- - non nominati	5.287 (*c*)	zero (*c*)	5.287 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 23 settembre 1967 al 30 settembre 1967

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.016 (*a*)	984 (*a*)	1.454 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	954 (*a*)	984 (*a*)	1.454 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	9.336	6.114	9.336
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	13.597	8.633	13.597
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	6.609	4.475	6.609
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	3.304 (*b*)	2.238 (*b*)	3.304 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	5.287 (*b*)	3.580 (*b*)	5.287 (*b*)
	13 21	- - non nominati	5.287 (*c*)	3.580 (*c*)	5.287 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° ottobre 1967 al 31 ottobre 1967

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Importazioni da: Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Importazioni da: Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.460 (*a*)	91 (*a*)	1.898 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.398 (*a*)	91 (*a*)	1.898 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	11.575	1.603	11.575
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	16.603	2.578	16.603
	143. ex 056 158 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	8.626	411	8.626
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	4.313 (*b*)	206 (*b*)	4.313 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	6.901 (*b*)	329 (*b*)	6.901 (*b*)
	13 21	- - non nominati	6.901 (*c*)	329 (*c*)	6.901 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° novembre 1967 al 15 novembre 1967

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Importazioni da: Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Importazioni da: Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	469 (*a*)	zero (*a*)	907 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	407 (*a*)	zero (*a*)	907 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	6.576	600	6.576
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	9.893	1.125	9.893
	143 ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	4.123	zero	4.123
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	2.061 (*b*)	zero (*b*)	2.061 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	3.298 (*b*)	zero (*b*)	3.298 (*b*)
	13 21	- - non nominati	3.298 (*c*)	zero (*c*)	3.298 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 novembre 1967 al 15 dicembre 1967

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	878 (*a*)	zero (*a*)	1.315 (*a*)
ex 07.03-A-II	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	815 (*a*)	zero (*a*)	1.315 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	8.634	600	8.634
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	12.656	1.125	12.656
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	5.977	zero	5.977
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	2.989 (*b*)	zero (*b*)	2.989 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	4.781 (*b*)	zero (*b*)	4.781 (*b*)
	13 21	- - non nominati	4.781 (*c*)	zero (*c*)	4.781 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 dicembre 1967 al 31 dicembre 1967

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.071 (*a*)	zero (*a*)	1.508 (*a*)
ex 07.03-A-II	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.008 (*a*)	zero (*a*)	1.508 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	9.611	600	9.611
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	13.966	1.125	13.966
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	6.856	zero	6.856
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	3.428 (*b*)	zero (*b*)	3.428 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	5.485 (*b*)	zero (*b*)	5.485 (*b*)
	13 21	- - non nominati	5.485 (*c*)	zero (*c*)	5.485 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° gennaio 1968 al 31 gennaio 1968

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:		
				Grecia:	
della Tariffa	della Statistica		Paesi terzi	Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.291 (*a*)	zero (*a*)	1.728 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.228 (*a*)	zero (*a*)	1.728 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	10.721	600	10.721
	148 ex 056 154 ex 065 164.	- - altro	15.456	1.125	15.456
	143 ex 056 158 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	7.856	zero	7.856
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	3.928 (*b*)	zero (*b*)	3.928 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	6.285 (*b*)	zero (*b*)	6.285 (*b*)
	13 21	- - non nominati	6.285 (*c*)	zero (*c*)	6.285 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° febbraio 1968 al 15 febbraio 1968

della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.206 (*a*)	zero (*a*)	1.644 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.144 (*a*)	zero (*a*)	1.644 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	10.294	600	10.294
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	14.884	1.125	14.884
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	7.473	zero	7.473
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	3.736 (*b*)	zero (*b*)	3.736 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	5.978 (*b*)	zero (*b*)	5.978 (*b*)
	13 21	- - non nominati	5.978 (*c*)	zero (*c*)	5.978 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 febbraio 1968 al 29 febbraio 1968

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Importazioni da: Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Importazioni da: Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.063 (*a*)	417 (*a*)	1.501 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.001 (*a*)	417 (*a*)	1.501 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	9.570	3.049	9.570
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - *altro*	13.912	4.413	13.912
	143. ex 056 158 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	6.820	1.894	6.820
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	3.410 (*b*)	947 (*b*)	3.410 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	5.456 (*b*)	1.515 (*b*)	5.456 (*b*)
	13 21	- - non nominati	5.456 (*c*)	1.515 (*c*)	5.456 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° marzo 1968 al 15 marzo 1968

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.063 (*a*)	399 (*a*)	1.501 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.001 (*a*)	399 (*a*)	1.501 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	9.570	2.661	9.570
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	13.912	3.891	13.912
	143. ex 056 158 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	6.820	1.544	6.820
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	3.410 (*b*)	772 (*b*)	3.410 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	5.456 (*b*)	1.235 (*b*)	5.456 (*b*)
	13 21	- - non nominati	5.456 (*c*)	1.235 (*c*)	5.456 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 *marzo* 1968 *al* 31 *marzo* **1968**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.236 (*a*)	96 (*a*)	1.673 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.173 (*a*)	96 (*a*)	1.673 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	10.443	1.433	10.443
	148. ex 056 154. ex 065 164	- - altro	15.083	2.243	15.083
	143. ex 056 158 061 064 ex 065 168	- che non ha subito un processo di raffinazione	7.606	438	7.606
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	3.803 (*b*)	219 (*b*)	3.803 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	6.085 (*b*)	351 (*b*)	6.085 (*b*)
	13 21	- - non nominati	6.085 (*c*)	351 (*c*)	6.085 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° *aprile* 1968 *al* 5 *aprile* **1968**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.489 (*a*)	184 (*a*)	1.926 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.426 (*a*)	184 (*a*)	1.926 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	11.719	1.878	11.719
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	16.797	2.839	16.797
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	8.756	838	8.756
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	4.378 (*b*)	419 (*b*)	4.378 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	7.005 (*b*)	671 (*b*)	7.005 (*b*)
	13 21	- - non nominati	7.005 (*c*)	671 (*c*)	7.005 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 6 aprile 1968 *al* 15 *aprile* 1968

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.489 (*a*)	648 (*a*)	1.926 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.426 (*a*)	648 (*a*)	1.926 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	11.719	4.214	11.719
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	16.797	5.977	16.797
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	8.756	2.944	8.756
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	4.378 (*b*)	1.472 (*b*)	4.378 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	7.005 (*b*)	2.355 (*b*)	7.005 (*b*)
	13 21	- - non nominati	7.005 (*c*)	2.355 (*c*)	7.005 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 *aprile* 1968 *al* 22 *aprile* 1968

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.406 (*a*)	648 (*a*)	1.844 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.344 (*a*)	648 (*a*)	1.844 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	11.303	4.214	11.303
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	16.238	5.977	16.238
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	8.381	2.944	8.381
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	4.191 (*b*)	1.472 (*b*)	4.191 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	6.705 (*b*)	2.355 (*b*)	6.705 (*b*)
	13 21	- - non nominati	6.705 (*c*)	2.355 (*c*)	6.705 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 23 aprile 1968 al 30 aprile 1968

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio	1.406 (*a*)	318 (*a*)	1.844 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.344 (*a*)	318 (*a*)	1.844 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	11.303	2.553	11.303
	148 ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	16.238	3.746	16.238
	143 ex 056 158 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	8.381	1.447	8.381
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	4.191 (*b*)	724 (*b*)	4.191 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	6.705 (*b*)	1.158 (*b*)	6.705 (*b*)
	13 21	- - non nominati	6.705 (*c*)	1.158 (*c*)	6.705 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° maggio 1968 al 31 maggio 1968

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio	1.406 (*a*)	zero (*a*)	1.844 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.344 (*a*)	zero (*a*)	1.844 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	11.303	600	11.303
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	16.238	1.125	16.238
	143. ex 056 158 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	8.381	zero	8.381
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	4.191 (*b*)	zero (*b*)	4.191 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	6.705 (*b*)	zero (*b*)	6.705 (*b*)
	13 21	- - non nominati	6.705 (*c*)	zero (*c*)	6.705 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° giugno 1968 al 15 giugno 1968

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:		
				Grecia:	
della Tariffa	della Statistica		Paesi terzi	Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.511 (*a*)	329 (*a*)	1.948 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.448 (*a*)	329 (*a*)	1.948 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	11.831	2.605	11.831
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	16.946	3.816	16.946
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	8.856	1.494	8.856
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	4.428 (*b*)	747 (*b*)	4.428 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	7.085 (*b*)	1.195 (*b*)	7.085 (*b*)
	13 21	- - non nominati	7.085 (*c*)	1.195 (*c*)	7.085 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 giugno 1968 al 30 giugno 1968

della Tariffa	della Statistica	Denominazione delle merci	Paesi terzi	Grecia: Prodotti totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo Paese in Italia	Grecia: Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese in Italia
ex 07.01-N-I	74	Olive, fresche o refrigerate, destinate alla produzione di olio . .	1.511 (*a*)	zero (*a*)	1.948 (*a*)
ex 07.03-A-I	18	Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specificatamente preparate per il consumo immediato, destinate alla produzione di olio	1.448 (*a*)	zero (*a*)	1.948 (*a*)
ex 15.07		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:			
		- che ha subito un processo di raffinazione:			
	145. ex 056 151. ex 065 161.	- - ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato ad olio d'oliva vergine	11.831	600	11.831
	148. ex 056 154. ex 065 164.	- - altro	16.946	1.125	16.946
	143. ex 056 158. 061 064 ex 065 168.	- che non ha subito un processo di raffinazione	8.856	zero	8.856
ex 15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:			
	04 08	- paste di saponificazione	4.428 (*b*)	zero (*b*)	4.428 (*b*)
		- altri:			
	02	- - morchie o fecce d'olio	7.085 (*b*)	zero (*b*)	7.085 (*b*)
	13 21	- - non nominati	7.085 (*c*)	zero (*c*)	7.085 (*c*)
ex 23.04	02 10 27	Sanse di olive ed altri residui della estrazione dell'olio di oliva, esclusi i panelli e le morchie o fecce d'olio	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 5 % sul valore della merce, determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 2 % sul valore della merce, determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*d*) Stante l'esenzione negoziata in sede G.A.T.T., il prelievo applicabile è zero.

(6805)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/71 S. Dorligo della Valle di data 24 ottobre 1932, con il quale il cognome del sig. Petaros Michele, nato a S. Dorligo della Valle l'8 ottobre 1877, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Zobec ed ai figli Giuseppe, Carlo, Mario, Francesca e Daniele;

Vista la domanda, in data 14 maggio 1971, corredata della prescritta documentazione, della figlia del sig. Mario Pettirosso, sig.ra Clara Pettirosso in Sulli, nata a S. Dorligo della Valle il 22 settembre 1949, residente a S. Dorligo della Valle, frazione S. Antonio in Bosco n. 89, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Petaros », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti ed i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Pettirosso è restituito nella forma originaria di « Petaroš », nei confronti dell'istante Clara Pettirosso in Sulli.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 24 agosto 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(8504)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/417 Duino-Aurisina di data 21 ottobre 1935, con il quale il cognome della sig.ra Maria Kobal ved. Legiša, nata a Podicrai-Ceroglie n. 3, venne ridotto in forma italiana di « Leghissa », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Luigi, Rodolfo, Maria, Eugenio e Luigia;

Vista la domanda, in data 22 febbraio 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio del sig. Luigi Leghissa, sig. Eugenio Leghissa, nato a Duino-Aurisina il 28 novembre 1943, residente a Sistiana n. 27-A, con la quale chiede per sè, per la propria moglie Maria, nata Tercon e per la figlia Tanja, la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Legiša », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti ed i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Leghissa è restituito nella forma originaria di « Legiša », nei confronti dell'istante Eugenio Leghissa.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Terčon Maria Anna, nata a Duino-Aurisina il 17 marzo 1944, moglie;

Leghissa Tanja, nata a Trieste il 2 dicembre 1967, figlia.

Il sindaco di Duino-Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 23 agosto 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(8506)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/281 S. Dorligo della Valle di data 6 febbraio 1933, con il quale il cognome del sig. Antonio Petaros, nato a S. Dorligo della Valle il 23 marzo 1922, residente in S. Dorligo della Valle, frazione Grozzana n. 26, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 19 febbraio 1971, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Petaros »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/281 S. Dorligo della Valle di data 6 febbraio 1933 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Antonio Pettirosso è restituito nella forma originaria di « Petaros ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Raseni Angela, nata a S. Dorligo della Valle l'8 maggio 1927, moglie;

Pettirosso Nadia, nata a S. Dorligo della Valle il 16 aprile 1950, figlia;

Pettirosso Silvana, nata a Trieste il 28 luglio 1958, figlia;

Pettirosso David, nato a Trieste l'8 dicembre 1970, figlio.

Il sindaco di S Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 24 agosto 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(8503)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/71 S. Dorligo della Valle di data 24 ottobre 1932, con il quale il cognome del sig. Petaros Michele, nato a S. Dorligo della Valle l'8 ottobre 1877, venne ridotto in forma italiana di « Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Zobec ed ai figli Giuseppe, Carlo, Mario, Francesca e Daniele;

Vista la domanda, di data 14 maggio 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio del sig. Mario Pettirosso, sig. Stojan Pettirosso, nato a S. Dorligo della Valle il 12 novembre 1947, residente a S. Dorligo della Valle, frazione Sant'Antonio in Bosco n. 89, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Petaros », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti ed i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome di Pettirosso è restituito nella forma originaria di « Petaros », nei confronti dell'istante Stojan Pettirosso.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 24 agosto 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(8505)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, anno VI, n. 9 del 15 settembre 1971, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a diciannove borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nelle discipline afferenti all'analisi funzionale e al calcolo delle probabilità.

Bando di concorso a tredici borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nelle discipline afferenti all'algebra e alla geometria.

Bando di concorso a dieci borse di studio, da usufruirsi presso istituti, per ricerche nell'ambito delle discipline afferenti alla fisica matematica.

Bando di concorso a quarantacinque borse di studio per laureandi italiani, nell'ambito degli indirizzi di ricerca promossi dal Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando di concorso a diciotto borse di studio per l'estero per ricerche nel campo della matematica.

Proroga dei termini di presentazione delle domande.

(8837)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Concorso pubblico fra gli artisti di cittadinanza italiana per la ideazione e l'esecuzione di un'opera d'arte destinata all'abbellimento dell'edificio demaniale in uso al convitto nazionale Carlo Alberto di Novara.

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e alla legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico fra gli artisti di cittadinanza italiana per la ideazione e l'esecuzione di un'opera d'arte destinata all'abbellimento dell'edificio demaniale in uso al convitto nazionale Carlo Alberto di Novara.

Tale abbellimento sarà costituito da un pannello scultoreo delle dimensioni di ml. 1,40 × 2,80 da installarsi sulla facciata della palazzina studi prospettante sul cortile interno del convitto nazionale con soggetto a libera ideazione che simboleggi la forza creatrice dello studio e del pensiero umano.

Il bozzetto in gesso (con tema libero) dovrà essere eseguito nel rapporto (1 : 5).

E' richiesto, inoltre, una esauriente relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzano, ai materiali impiegati, ed alle modalità previste per il collocamento in sito.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Qualora più artisti si raggruppassero a collaborare per la presentazione dell'opera, dovranno designare con atto legale l'artista capo gruppo che li rappresenterà nei rapporti con la amministrazione autorizzandolo a trattare e ad impegnarsi a nome di tutti.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere con non più di due bozzetti delle dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

Gli elaborati artistici presentati al concorso dovranno portare la seguente intestazione:

« Concorso per l'ideazione dell'opera d'arte destinata all'edificio demaniale in uso al convitto nazionale Carlo Alberto di Novara ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da un'offerta di prezzo, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 500 la quale dovrà contenere inoltre la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera d'impegno. Detto prezzo non dovrà comunque superare la somma di L. 2.300.000 (duemilionitrecentomila) a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione dell'opera di che trattasi.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, entro e non oltre le ore dodici del novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame; ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

La commissione emetterà validamente le proprie decisioni con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti più uno e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La commissione giudicherà inappellabilmente; formerà la graduatoria di merito degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetitici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

La commissione giudicatrice potrà suggerire eventuali direttive per l'esecuzione della stessa.

All'artista verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicato nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questa mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati, a cura ed a spese degli autori stessi, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine l'amministrazione non assumerà alcuna responsabilità ed obblighi per la conservazione e l'integrità degli elaborati.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ed attestazione del requisito richiesto dall'art. 2 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera di impegno di cui potrà essere richiesta copia all'ufficio del genio civile di Novara direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto ufficio invierà a mezzo di raccomandata, con tassa a carico del destinatario, lo schema di cui sopra, unitamente a copia dei grafici e fotografie riguardanti la ubicazione dell'opera d'arte ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili dall'artista.

Art 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 10.

La somma di L. 2.300.000 è comprensiva sia del compenso dovuto per la creazione dell'opera, sia di tutte le spese inerenti all'esecuzione e provvista di materiali e mezzi d'opera, nonchè di tutti gli eventuali oneri fiscali e di natura diversa inerenti agli stessi, ivi compreso il 2% a favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717.

Torino, addì 2 dicembre 1970

Il provveditore: PAPI

(8544)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a nove posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1968, registro n. 10, foglio n. 74, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a nove posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;
Visto il decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1969, registro n. 11, foglio n. 237, con il quale è stato modificato l'art. 4 del decreto ministeriale precitato;
Considerata la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Battara prof. dott. Pietro, consigliere di Stato.

Membri:

Aliverti prof.ssa Giuseppina, ordinario fuori ruolo di meteorologia ed oceanografia nell'Istituto universitario navale di Napoli;

Mattioli prof. Ennio, straordinario di aerodinamica nella Università di Palermo;

Garretto gen. Gustavo, direttore centrale della Direzione generale dell'aviazione civile;

Quaranta ing. Federico, ispettore capo nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

Segreario:

Patota dott. Sergio, ispettore principale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Alla commissione vengono aggregati i seguenti membri aggiunti:

gen. B.A. pilota Lombardo Natale, per la navigazione aerea;
ispett. capo sup. F.S. Calì dott. Elio, per le lingue straniere;
col. AA.rs. Paschina Eligio, per la circolazione aerea.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario per un importo di presumibili L. 500.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1971
Registro n. 5 bilancio Trasporti, foglio n. 146

(8510)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1016 in data 4 giugno 1971 con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 1141 in data 4 giugno 1971 con cui sono stati dichiarati i vincitori e assegnate le condotte mediche poste a concorso in base alle preferenze espresse dai partecipanti al concorso stesso;

Viste le comunicazioni dei sindaci dei comuni di Montasola (lettera n. 707 del 16 luglio 1971), Montebuono (lettera n. 1468 del 30 luglio 1971), Micigliano (lettera n. 1212 del 31 luglio 1971), Magliano Sabina (lettera n. 1552 del 2 agosto 1971) e Fiamignano (lettera n. 2419 del 12 agosto 1971) da cui si rileva che i vincitori delle condotte mediche di tali comuni hanno rinunciato alla nomina ovvero non hanno assunto servizio nel termine concessogli nè hanno prodotto dichiarazione di accettazione della condotta assegnatagli;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle sedi ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto che il dott. Pio Filabozzi con lettera del 18 luglio 1971, ha dichiarato, fra l'altro, di rinunziare a qualsiasi nomina;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Caselli Rinaldo: Montebuono;
2) Notarangelo Luigi: Magliano Sabina (2ª condotta);
3) Valesi-Penso Ettore: Fiamignano (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Rieti e a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 9 settembre 1971

Il medico provinciale: PERNA

(8546)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1971, n. **9**.

Piano straordinario di interventi per l'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ABITAZIONI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI SUBORDINATI

Art. 1.

Piano per la generalità dei lavoratori subordinati

La giunta provinciale è autorizzata a predisporre un piano straordinario per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare per la generalità dei lavoratori subordinati, anche se pensionati.

Alla realizzazione del piano straordinario provvederà l'Istituto autonomo per le case popolari di Trento.

Al fine di poter provvedere alla costruzione degli alloggi, l'Istituto autonomo per le case popolari è autorizzato ad acquisire, anche mediante esproprio, le aree individuate ai sensi degli articoli 4 e seguenti della presente legge ovvero destinate alla costruzione degli alloggi dai piani speciali per l'edilizia economica e popolare.

Nel primo caso l'istituto provvederà altresì ad acquisire le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria; nel secondo caso la urbanizzazione resta a carico dei comuni ai sensi degli articoli 6 e 11 della legge provinciale 21 agosto 1964, n. 6.

Art. 2.

Modalità di attuazione del piano straordinario

Ai fini dell'attuazione del piano straordinario il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari è integrato dai seguenti membri:

a) quattro membri di cui tre rappresentanti della Giunta provinciale ed uno rappresentante delle minoranze del consiglio provinciale.

Dei tre rappresentanti della giunta, almeno uno deve essere membro della giunta stessa;

b) due rappresentanti dei lavoratori;

c) un rappresentante dei datori di lavoro.

Tutti sono nominati con deliberazione della giunta provinciale; quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) su designazione delle associazioni sindacali più rappresentative esistenti in provincia.

Il consiglio di amministrazione renderà conto annualmente alla giunta provinciale, mediante apposita relazione, dello stato di attuazione del piano straordinario.

Per l'amministrazione dei fondi e la contabilizzazione delle spese inerenti all'attuazione del piano straordinario, l'Istituto autonomo per le case popolari terrà una gestione speciale.

Per l'attività relativa all'attuazione del piano straordinario, l'Istituto autonomo per le case popolari può valersi di personale messo a disposizione dalla provincia.

Per le spese di amministrazione, nonchè per gli oneri fiscali e le spese accessorie inerenti all'acquisizione delle aree, alla costruzione degli alloggi ed ai contratti da stipularsi con gli assegnatari, la provincia corrisponderà all'Istituto autonomo per le case popolari una somma che sarà determinata annualmente a partire dall'esercizio finanziario 1971 e fino al 1973, dalla giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo, nella misura massima dell'1,50% dell'ammontare globale degli investimenti previsti dal presente titolo.

Nella determinazione della somma di cui al precedente comma, la giunta terrà conto delle entrate derivanti all'Istituto autonomo per le case popolari per interessi attivi eventualmente maturati sui fondi di cui al terzo comma dell'art. 33.

Art. 3.

Programmi di intervento

Il piano straordinario verrà realizzato mediante uno o più programmi di intervento predisposti dalla giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.

In tali programmi la giunta provinciale, tenendo conto degli obiettivi di equilibrio territoriale che informano il piano urbanistico provinciale, individua i comuni in cui saranno costruiti gli alloggi e fissa per ciascun comune il loro numero nonchè la superficie massima delle aree richieste per un conveniente insediamento, dandone comunicazione ai comuni interessati e all'Istituto autonomo per le case popolari.

Art. 4.

Adozione dei piani

Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i comuni provvedono ad adottare un piano anche sommario nel quale, oltre ad essere individuate le singole aree occorrenti per la costruzione degli alloggi, sia prevista la sistemazione complessiva delle aree prescelte, gli spazi necessari alle opere di urbanizzazione primaria e, ove del caso, secondaria, nonchè la tipologia degli edifici da costruire.

Le aree dovranno essere scelte nell'ambito delle zone destinate a scopo residenziale dai piani comprensoriali, dai piani regolatori generali, dai programmi di fabbricazione o comunque nell'ambito delle zone residenziali indicate dal piano urbanistico provinciale.

I comuni possono chiedere alla giunta provinciale che essa provveda a spese della provincia alla redazione del piano, limitandosi ad individuare le aree occorrenti per la costruzione degli alloggi. In tal caso il termine di cui al primo comma del presente articolo è ridotto a 30 giorni. All'adozione del piano redatto a cura della giunta provinciale il comune deve provvedere entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Qualora le aree siano prescelte sulla base delle sole previsioni del piano urbanistico provinciale, le limitazioni all'edificazione previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11, non sono applicabili, ma il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non dovrà superare comunque il limite di due metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile.

Art. 5.

Approvazione dei piani

Il piano adottato dal consiglio comunale è depositato, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale per 15 giorni.

Nei successivi 15 giorni i proprietari o possessori degli immobili compresi nel piano e chiunque vi abbia interesse possono presentare opposizione od osservazioni.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il comune trasmette il piano con le opposizioni ed osservazioni pervenute e con le eventuali controdeduzioni alla giunta provinciale.

La giunta provinciale, ove ritenga che il piano non contrasti con l'interesse urbanistico del territorio comunale e utilizzi convenientemente, anche sotto il profilo economico, le aree individuate, lo approva decidendo sulle opposizioni. In ogni altro caso si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 39 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, ma il termine è ridotto alla metà.

Il provvedimento di approvazione del piano va inserito per estratto nel « Bollettino Ufficiale » della regione Trentino-Alto Adige ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, entro 20 giorni dall'inserzione nel « Bollettino Ufficiale ».

Art. 6.

Potestà sostitutiva della giunta provinciale

Qualora i comuni non provvedano all'adozione del piano nel termine stabilito, la giunta provinciale ha facoltà di sostituirsi al comune inadempiente, oppure di modificare il programma già predisposto ai sensi dell'art. 3, assegnando gli alloggi ad altro comune.

In caso di sostituzione si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente, con l'intesa che le opposizioni e le osservazioni al piano vanno presentate direttamente alla giunta provinciale.

Art. 7.

Efficacia dei piani

I piani approvati dalla giunta provinciale ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 vincolano le aree cui essi si riferiscono agli scopi indicati dalle norme di cui al titolo I della presente legge. Il vincolo, anche ai fini di quanto previsto dalla legge regionale 23 luglio 1964, n. 25, e successive modificazioni, cessa dopo cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento della giunta sul « Bollettino Ufficiale » della Regione, a meno che diventi esecutiva nel frattempo una disciplina urbanistica generale del territorio comunale incompatibile con l'attuazione di detti piani.

Sino a quando i piani non siano approvati, il sindaco, con provvedimento motivato da notificarsi al richiedente, è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza edilizia che interessino le aree individuate dai comuni o dalla giunta provinciale, ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Il provvedimento di sospensione cesserà comunque di produrre effetti ove il piano relativo non sia stato approvato trascorso un anno dalla data della deliberazione di individuazione delle aree.

Art. 8.

Acquisizione delle aree in via amichevole

Anche dopo l'approvazione del piano, i proprietari delle aree vincolate possono chiedere che il trasferimento di esse avvenga mediante compra-vendita.

I comuni, ai quali sia stato destinato un numero modesto di alloggi, sono esonerati dall'obbligo di provvedere alla individuazione delle aree nelle forme previste dall'art. 4 e seguenti, ove l'Istituto autonomo per le case popolari notifichi loro, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 3, secondo comma, che sono in corso trattative per l'acquisto in via amichevole delle aree occorrenti. Le aree debbono essere comprese nelle zone destinate a scopo residenziale dal piano comprensoriale, dal piano regolatore generale, dal programma di fabbricazione o comunque nelle zone residenziali previste dal piano urbanistico provinciale.

Qualora le trattative non si siano utilmente concluse entro un ragionevole limite di tempo, l'Istituto ne darà avviso al comune, che provvederà allora all'individuazione delle aree nelle forme previste dagli articoli 4 e seguenti. I termini decorrono dalla data di ricevimento dell'avviso.

Art. 9.

Contribuzioni al piano straordinario

Per i fini di cui al presente titolo l'Istituto autonomo per le case popolari è autorizzato ad accettare il conferimento di aree e contributi da parte di comuni, altri enti, associazioni e privati.

Art. 10.

Cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria eseguite nelle aree acquisite ai sensi dei precedenti articoli saranno consegnate ai comuni mediante apposito verbale redatto a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari. Le aree relative passano in proprietà dei comuni.

Le aree per le opere di urbanizzazione secondaria eventualmente acquisite verranno cedute dall'Istituto autonomo per le case popolari a titolo oneroso a persone, società od enti che si impegnino a realizzare le opere previste.

Art. 11.

Disciplina del godimento degli alloggi

Gli alloggi costruiti ai sensi del presente titolo saranno assegnati in locazione semplice. I beneficiari, nel limite di due terzi degli alloggi, hanno la facoltà di chiedere, entro sei mesi dall'assegnazione in locazione semplice, l'attribuzione dell'alloggio in locazione con patto di futura vendita. Gli alloggi per i quali non è ammesso l'esercizio di tale facoltà possono essere riservati, nella misura del 30%, a pensionati, ed a questi non si applicano i coefficienti di incremento annuale di cui al quarto comma del presente articolo.

I canoni di locazione saranno determinati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari sulla base di criteri da fissare con regolamento.

Nel fissare tali criteri, la giunta provinciale dovrà tener conto del livello dei salari medi degli operai dell'industria e della ubicazione territoriale degli alloggi. A tale ultimo fine, gli alloggi costruiti nei comuni situati fuori dei comprensori della valle dell'Adige, della Vallagarina, della valle del Sarca e dell'Alta Valsugana saranno assegnati ad un canone di locazione medio inferiore del 25%. La stessa riduzione sarà applicata per gli alloggi costruiti nei comuni il cui capoluogo si trovi ad un'altitudine superiore ai 500 metri, ancorchè i comuni stessi siano situati nei comprensori sopra menzionati.

Il canone di locazione sarà aumentato di un coefficiente di incremento annuo composto che il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari determinerà nel primo anno di locazione e ogni anno antecedente alla scadenza di un triennio di locazione, calcolando la differenza fra il tasso medio di incremento delle retribuzioni e il tasso medio di andamento del potere di acquisto della lira assumendo i dati annuali attualmente definiti dall'ISTAT con la dizione « Potere d'acquisto della lira » — con riferimento agli indici dei prezzi al consumo — e « Numeri indici dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali », riferiti agli operai delle industrie esclusi gli assegni familiari. Per ogni categoria di dati il tasso medio annuo di incremento sarà calcolato secondo una apposita formula da definirsi nel regolamento.

In caso di locazione con patto di futura vendita, l'alloggio sarà riscattabile in 30 anni. La quota di riscatto sarà commisurata al canone di locazione iniziale aumentato del 20%. Su tale quota sarà applicato l'aumento del 4% annuo composto fino ad un limite massimo che sarà fissato dalla giunta provinciale sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari.

Dopo 10 anni dalla stipulazione del contratto, l'interessato può procedere al pagamento anticipato della rimanente quota di riscatto, fermo restando l'intervento contributivo della provincia.

Le quote a carico degli assegnatari relative alle spese generali, di amministrazione e di manutenzione degli alloggi, saranno determinate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari e approvate dalla giunta provinciale.

Art. 12.

Commissione per l'assegnazione degli alloggi

All'assegnazione degli alloggi costruiti a sensi del presente titolo provvederà una commissione nominata dalla giunta provinciale e composta:

a) da due magistrati in servizio nel capoluogo della provincia designati dal presidente della corte d'appello, con funzioni rispettivamente di presidente e vice presidente; il presidente dovrà appartenere a categoria non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello;

b) da un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari;

c) da un ingegnere o architetto della provincia;

d) da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative esistenti in provincia;

e) da un impiegato della provincia, che svolgerà anche le funzioni di segretario della commissione.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da membri supplenti all'uopo designati.

I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono valide quando sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 13.

Criteri per l'assegnazione degli alloggi

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, determinerà ogni triennio, in rapporto alla consistenza numerica dei nuclei familiari, limiti massimi di reddito complessivo ai fini dell'ammissibilità al concorso per l'assegnazione degli alloggi. Gli ulteriori requisiti di carattere generale per l'ammissibilità al concorso saranno stabiliti con il regolamento.

L'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di preferenza, ai quali sarà attribuito con il regolamento un punteggio di valore decrescente:

1) reddito del nucleo familiare;

2) condizioni alloggiative;

3) residenza nel comprensorio nel quale si trova il posto di lavoro;

4) distanza del luogo di residenza dal posto di lavoro.

Per l'assegnazione della quota di alloggi riservata ai pensionati saranno presi in considerazione soltanto i criteri di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente.

Con il regolamento si provvederà alla specificazione dei criteri di cui al secondo comma ed alla fissazione delle modalità per l'assegnazione degli alloggi.

Sulla base dei limiti massimi di reddito determinati a sensi del primo comma la commissione di cui all'articolo precedente procederà ogni triennio alla revisione della situazione degli assegnatari di alloggi in locazione semplice, revocando l'assegnazione nei confronti di coloro il cui reddito familiare risulti essere aumentato oltre i suddetti limiti massimi. In tal caso peraltro il rapporto di locazione sarà protratto, su richiesta, per un tempo non superiore ad un anno dalla data del provvedimento di revoca.

TITOLO II

ABITAZIONI DA RISANARE

Art. 14.

Piano straordinario di risanamenti

Per favorire il miglioramento del patrimonio edilizio popolare, la giunta provinciale è autorizzata a predisporre un piano straordinario di risanamenti organici di abitazioni.

A tal fine la giunta provinciale provvederà ad un ripartizione di massima dei fondi disponibili fra i comprensori previsti dal piano urbanistico provinciale.

Per risanamento organico si intende l'insieme di opere tendenti alla ristrutturazione dell'abitazione in condizioni di notevole deterioramento. Tali opere comprendono essenzialmente il consolidamento statico dell'edificio, la realizzazione di servizi igienici, l'ampliamento dell'abitazione, il suo miglioramento funzionale.

Per gli edifici di interesse storico o ambientale le opere di risanamento dovranno essere attuate nel rispetto delle norme speciali che li concernono.

Art. 15.

Contributi

Per l'attuazione del piano di cui all'articolo precedente la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annuali, per la durata massima di 30 anni, sull'importo originario dei mutui che gli interessati intendano contrarre con Istituti di credito.

La misura del contributo è stabilita nel 5% costante per i primi 15 anni e nel 3% costante per gli anni successivi.

La spesa ammissibile per ciascun risanamento dovrà essere non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 4.000.000.

Art. 16.

Beneficiari

Possono ottenere le agevolazioni di cui al presente titolo i proprietari di abitazioni che le occupino con il proprio nucleo familiare e che non siano proprietari di altra abitazione idonea.

Sono esclusi dalle agevolazioni coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un imponibile superiore a L. 2.000.000 annue.

Art. 17.

Concessione ed erogazione dei contributi

Per fruire dei benefici di cui al presente titolo gli interessati debbono presentare alla giunta provinciale apposita domanda corredata da una relazione contenente l'indicazione dei lavori previsti e della relativa spesa.

Nell'esame delle domande si terrà particolare conto di quelle concernenti immobili compresi in zone a restauro conservativo individuate negli strumenti urbanistici.

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile, il richiedente dovrà presentare, nel termine massimo di 60 giorni dalla data della richiesta da parte della provincia, il progetto esecutivo delle opere da eseguire, munito dell'apposita licenza del sindaco, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo. Tale termine potrà essere prorogato per 60 giorni qualora la concessione della licenza sia subordinata a speciali autorizzazioni.

Entro 30 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, l'Assessorato provvede alla sua approvazione controllandone anche la rispondenza alle caratteristiche di edilizia popolare.

La giunta provinciale, sulla base della ripartizione dei fondi di cui all'art. 14, assegna i contributi e fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del presidente della giunta provinciale a seguito di accertamento, da parte dell'assessorato competente, dell'avvenuta regolare ultimazione delle opere ammesse a contributo. Le rate annuali del contributo saranno corrisposte direttamente all'istituto mutuante.

TITOLO III

ABITAZIONI PER COLTIVATORI DIRETTI

Art. 18.

Contributi

Per favorire la costruzione di abitazioni da parte di proprietari o affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annuali costanti del 6%, per la durata massima di 30 anni, sull'importo originario dei mutui che gli interessati intendano contrarre con Istituti di credito.

Art. 19.

Condizioni richieste

Possono beneficiare del contributo provinciale i richiedenti residenti stabilmente nella provincia di Trento da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono esclusi dall'assegnazione del contributo:

a) coloro che non risultino iscritti come unità attive negli elenchi del servizio contributi agricoli unificati;

b) coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a L. 2.000.000;

c) coloro che risultino proprietari o usufruttuari, in qualsiasi località, di altra abitazione idonea alle necessità familiari, intendendosi tale l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre ed un massimo di cinque;

d) coloro che siano stati proprietari o usufruttuari di altra abitazione idonea al 31 dicembre 1963 e abbiano ceduto, successivamente a tale data, la proprietà o rinunciato al loro diritto;

e) coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione di altri alloggi in proprietà o cedibili in proprietà a norma della legislazione vigente, costruiti con il concorso o contributo dello Stato, della regione, della provincia, dei co-

muni o di altri enti pubblici, nonchè coloro che abbiano costruito direttamente abitazioni con agevolazioni finanziarie di enti pubblici;

f) coloro che intendano costruire abitazioni in località situate nei comprensori della valle dell'Adige e della Vallagarina ad una altitudine inferiore ai 500 metri.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge, non separato legalmente, si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma precedente.

Per le caratteristiche delle abitazioni, nonchè per i limiti di spesa da ammettere a contributo, si applicano le disposizioni di cui al titolo II - capo III, della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2, salvo quanto disposto nei seguenti commi.

Le abitazioni potranno comprendere uno o più locali per uso agricolo entro il limite del 25 % del costo dell'alloggio.

Il numero dei vani legali consentiti è fissato nel limite massimo di 6 per nuclei familiari composti da non più di 5 membri, e di 7 per nuclei familiari composti da 6 a 8 membri. Può essere consentito un ulteriore vano legale per ogni 2 membri oltre il numero di 8.

La somma da ammettere a contributo non potrà superare il limite di L. 1.275.000 per ciascun vano legale.

Art. 20.
Domande di contributo

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta provinciale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una relazione contenènte l'indicazione e le caratteristiche dell'abitazione da costruire, nonchè dalla documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 21.
Concessione del contributo

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile, il richiedente dovrà presentare, nel termine massimo di 60 giorni dalla data della richiesta da parte della provincia, il progetto esecutivo munito dell'apposita licenza del sindaco.

Detto termine potrà essere prorogato fino a 60 giorni qualora la concessione della licenza sia subordinata a speciali autorizzazioni.

Con il provvedimento di concessione del contributo, la giunta provinciale fissa il termine per l'inizio e l'ultimazione della costruzione.

Art. 22.
Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo sarà disposta con decreto del Presidente della giunta provinciale ed avrà inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento predisposto dall'istituto mutuante, ad avvenuta presentazione di copia del piano stesso e del contratto di mutuo definitivo, e dietro accertamento, da parte dell'assessorato provinciale competente, della rispondenza dell'abitazione alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto.

Le rate annuali del contributo assegnato saranno corrisposte direttamente all'istituto mutuante.

TITOLO IV
ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

Art. 23.
Programma straordinario di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti

Per l'esecuzione di un programma straordinario di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti viene costituito un fondo provinciale a carico dell'esercizio finanziario 1971.

Il servizio di cassa relativo al fondo di cui al comma precedente può essere affidato ad un istituto di credito. Per l'utilizzazione del fondo stesso si applicano le disposizioni della legge provinciale 14 agosto 1964, n. 5, e relativo regolamento

Art. 24.
Rientri

Le somme provenienti dai rientri, a cura dei lavoratori interessati, delle sovvenzioni ad essi concesse e gli interessi maturati sulle somme depositate presso l'istituto di credito incaricato del servizio di cassa saranno versati all'entrata del bilancio provinciale.

TITOLO V
ABITAZIONI PER COOPERATIVE

Art. 25.
Programma di abitazioni per cooperative

Per l'attuazione di un programma di costruzione di abitazioni da parte di cooperative edilizie sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, la giunta provinciale è autorizzata ad intervenire con la concessione di contributi annuali, per la durata massima di 30 anni, sull'importo dei mutui che le cooperative intendano contrarre con Istituti di credito.

Art. 26.
Condizioni richieste

Per i requisiti che i soci delle cooperative debbono possedere, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo — lettere b), c), d), e) — e terzo dell'art. 19 della presente legge.

Per le caratteristiche delle abitazioni da costruire, nonchè per i limiti di spesa da ammettere a contributo, si applicano le disposizioni di cui al titolo II - capo I, della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2, e ai due ultimi commi dell'art. 19 della presente legge.

Art. 27.
Misura del contributo

Per il primo anno, i mutui di cui all'art. 25 gravano sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, nonchè per spese accessorie, nella misura del 3,50 %, oltre il rimborso del capitale calcolato su un piano di ammortamento ad analogo tasso.

La quota così determinata sarà aumentata, negli anni successivi, del 4 % annuo composto fino all'ammontare della rata di ammortamento del mutuo.

Il contributo della provincia, che verrà corrisposto direttamente all'istituto di credito, è determinato in misura pari alla differenza fra l'effettivo costo dell'operazione e l'onere posto a carico del mutuatario.

Art. 28.
Concessione del contributo

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta provinciale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa, nonchè da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da costruire.

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile, la cooperativa dovrà presentare, nel termine massimo di 60 giorni dalla data della richiesta da parte della provincia, il progetto esecutivo munito dell'apposita licenza del sindaco, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo. Tale termine potrà essere prorogato per 60 giorni qualora la concessione della licenza sia subordinata a speciali autorizzazioni.

Con il provvedimento di concessione del contributo la giunta provinciale fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione della costruzione.

Art. 29.
Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo sarà disposta con decreto del Presidente della giunta provinciale ed avrà inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento predisposto dall'istituto mutuante, ad avvenuta presentazione di copia del piano stesso e del contratto di mutuo definitivo, e dietro accertamento, da parte dell'assessorato provinciale competente, della rispondenza dell'abitazione alle caratteristiche prescritte ed agli elaborati di progetto.

Le rate annuali del contributo assegnato saranno corrisposte direttamente all'istituto mutuante.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 30.

Rinvio

Alle abitazioni costruite con i benefici previsti dai titoli III e V della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2.

Art. 31.

Convenzioni

Il Presidente della giunta provinciale è autorizzato a stipulare eventuali convenzioni con gli Istituti di credito per determinare le condizioni e le modalità relative alla concessione ed erogazione dei mutui di cui ai titoli II, III e V della presente legge.

Art. 32.

Modifiche di precedenti disposizioni provinciali

Relativamente alle domande di contributo presentate ai sensi delle leggi provinciali 11 luglio 1968, n. 7, e 5 gennaio 1970, n. 2, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata ancora disposta la concessione del contributo da parte della giunta provinciale, valgono le seguenti norme.

Il costo massimo a vano legale stabilito dal primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 11 luglio 1968, n. 7, è elevato a L. 1.700.000 e il prezzo massimo a metro quadrato di superficie utile stabilito dall'ultimo comma dello stesso art. 6 è elevato a L. 100.000.

La somma da ammettere a contributo fissata dal secondo comma dell'art. 17 della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2, è elevata a L. 1.275.000 e la misura massima del contributo di cui all'art. 9 è elevata al 3,50 %.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

Per sopperire ai maggiori oneri a carico dell'Istituto autonomo per le case popolari derivanti dall'ammontare delle rate di ammortamento dei mutui trentennali da assumere dall'istituto stesso per un importo in contanti pari al 75 % della spesa di costruzione degli alloggi di cui al titolo I della presente legge, rispetto alle entrate per canoni di locazione e quote di riscatto, la provincia è autorizzata ad assegnare all'istituto medesimo un contributo annuo, nella misura massima di lire 190.000.000 per la durata di anni 30.

L'eventuale eccedenza dell'ammontare delle quote di riscatto, determinate a sensi dell'articolo 11 della presente legge, sull'ammontare delle rate di ammortamento delle rispettive quote dei mutui di cui al precedente comma, sarà versata alla provincia.

Per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle aree stesse, nonchè per il finanziamento del 25 % della spesa di costruzione degli alloggi, la provincia è autorizzata ad assegnare una somma di L. 1.800.000.000 all'Istituto autonomo per le case popolari di Trento da corrispondere anticipatamente nell'anno 1971.

Le somme di cui al precedente comma, eventualmente non utilizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari per economie realizzate negli interventi previsti dallo stesso comma, saranno versate alla provincia dall'istituto medesimo.

Art. 34.

Per l'assegnazione del contributo di cui al primo comma dell'art. 33 è autorizzato lo stanziamento di L. 190.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.

Per gli esercizi successivi fino al 2001, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al primo comma.

Per i fini di cui all'art. 4, terzo comma, della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 5.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1971.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 35.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 15 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

1) lire 62.500.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1986;

2) lire 37.500.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1987 al 2001.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 36.

Per la concessione dei contributi annuali costanti del 6 % di cui all'art. 18 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 80.000.000 annui per la durata di anni 30 a partire dall'esercizio finanziario 1972.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 80.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 2001.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 37.

Per la costituzione del fondo di cui all'art. 23 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 320.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1971.

Per la spesa di cui al precedente comma è autorizzata l'assunzione di uno o più mutui passivi, a tasso annuo non superiore al 9,50 % da estinguersi in un periodo non inferiore a 15 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1972.

I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 38.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 25 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 80.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.

Per gli esercizi successivi fino al 2001, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 27 della presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al primo comma.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 39.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2, come modificato dall'ultimo comma dell'art. 32 della presente legge, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 12.000.000 annui per la durata di 25 anni a partire dall'esercizio finanziario 1971.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia nella misura di L. 12.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1995.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 40.

Per la spesa di L. 1.800.000.000 derivante dall'applicazione del terzo comma dell'art. 33 della presente legge è autorizzata l'utilizzazione del fondo annuo a carico degli esercizi finanziari dal 1970 al 1971 di cui alla legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 2, nel limite dell'importo complessivo di L. 1.000.000.000.

All'ulteriore spesa di L. 800.000.000 di cui al precedente comma, a carico dell'esercizio finanziario 1971, si farà fronte con la riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della spesa — Tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

La durata di anni 5 di cui all'art. 1 della legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 2, è ridotta ad anni 2.

Art. 41.

Alla copertura dell'onere di L. 412.500.000 derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 34, primo comma, 35, 36 e 38 nonchè dell'onere annuo massimo di L. 41.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 37, si farà fronte con una

quota delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1972, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 500.000.000 autorizzato con l'art. 1 della legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 2, come modificato dall'ultimo comma dell'art. 40 della presente legge.

All'onere massimo di L. 80.000.000 annui derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 381 dello stato di previsione della spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1971, predisponendo i necessari stanziamenti in apposito capitolo dei bilanci dal 1971 al 1973.

Alla copertura dell'onere di L. 5.000.000 derivante dall'applicazione del terzo comma dell'art. 34 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa — Tabella *B* — per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggiore onere annuo, valutato in L. 3.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1971.

Alla copertura dell'onere di L. 12.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 39 della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1971.

Art. 42.

Nello stato di previsione dell'entrata — Tabella *A* — per l'esercizio finanziario 1971, è introdotta la seguente variazione:

Di nuova istituzione:

Cap. 200 — Mutuo da contrarre per il finanziamento della spesa per la costituzione di un fondo per l'esecuzione di un programma straordinario di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti L. 320.000.000

Art. 43.

Nello stato di previsione della spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1971, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381 — Categ. VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 900.000.000

Cap. 519 — Categ. X - Fondo per interventi nel settore dell'edilizia economica e popolare (legge provinciale 22 gennaio 1971, n. 2) . » 500.000.000

Totale variazioni in diminuzione . . L. 1.400.000.000

In aumento:

Cap 6 — Categ. VII - Competenze a membri di Consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . . . L. 3.000.000

Cap. 517 — Categ. X - Fondo per la concessione di contributi alle Società Cooperative edilizie per la costruzione di abitazioni (legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2) . . . . . » 12.000.000

Di nuova istituzione:

TITOLO I

Sezione III — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI

Rubrica I - *Servizi inerenti alle abitazioni*

Cap. 181 — Categ. III - Fondo per la corresponsione di somme all'Istituto autonomo per le case popolari di Trento a sensi dell'art. 2 della legge provinciale concernente « Piano straordinario di interventi per l'edilizia economica e popolare » . . . . L. 80.000.000

Cap. 333 — Categ. II - Spesa per la redazione dei piani di cui all'art. 4 della legge provinciale concernente « Piano straordinario di interventi per l'edilizia economica e popolare » » 5.000.000

Cap. 521 — Categ. X - Spesa per l'assegnazione all'Istituto autonomo case popolari di Trento della somma di cui al terzo comma dell'art. 33 della legge provinciale concernente « Piano straordinario di interventi per l'edilizia economica e popolare » . . . . . » 1.300.000.000

Cap. 522 — Categ. X - Spesa per la costituzione di un fondo per l'esecuzione di un programma straordinario di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti . . . » 320.000.000

Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione . . . . L. 1.720.000.000

Art. 44.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8249)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.